

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1602

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PIERANTOZZI, PIETROSANTI, DE PALMA, GUI

Annunziata il 21 ottobre 1950

Disposizioni in materia di terre di uso civico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia dei demani comunali e degli usi civici è presentemente disciplinata dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. La legge risulta preordinata alla finalità di accertare l'esistenza di usi civici a favore di talune popolazioni su terre private, risolvendo ogni questione di diritto che possa sorgere in argomento e di ottenere, successivamente, la cessione di tali usi, dando in compenso alle collettività interessate una quota parte dei terreni gravati e, eccezionalmente, un corrispettivo in denaro. La legge dispone altresì che le terre di uso civico dei comuni o di altri enti agrari siano (ad eccezione di quelle da destinare permanentemente a bosco o a pascolo), ripartite in quote, in forma enfiteutica, a favore dei singoli aventi diritto.

La esecuzione di tali compiti risulta affidata ai Commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici, incaricati di attribuzioni giudiziarie e di funzioni amministrative.

La completa sistemazione della materia affidata a tali organi è lungi dall'essere raggiunta ed annosi litigi sono ancora in corso.

La presente proposta di legge, senza affrontare (ciò che non sembra oggi opportuno), il problema di una totale revisione della legge, contiene soltanto norme di carattere urgente destinato a dare il migliore assetto alla situazione che è venuta a determinarsi in numerose località, specie in conseguenza delle condizioni

di eccezione che il paese ha attraversato negli ultimi anni. In alcuni casi le terre collettive sono state quotizzate ai sensi di legge, ma gli assegnatari delle quote hanno proceduto a concessioni od a vendite dei diritti loro attribuiti, ciò che la legge consente soltanto dopo che siano state eseguite le opere di miglioria ed affrancati i canoni enfiteutici. In altri casi comuni o enti agrari hanno quotizzato le terre senza seguire la procedura stabilita dalla legge. Se è giusto che le terre che si trovano in tale situazione siano restituite alla collettività, quando siano state oggetto di atti puramente speculativi, è altrettanto legittimo che, quando tali terre si trovano in possesso di coltivatori diretti i quali, in perfetta buona fede, vi hanno speso il loro lavoro, apportandovi sostanziali migliorie, gli atti irregolari siano sanati, dandosi a quei coltivatori quella tranquillità che attualmente essi non godono e che rende assai difficile l'esecuzione di opere di miglioramento. Situazioni conformi a quelle sopra prospettate sussistono in molte regioni. In provincia di Latina i possessori di quote di terra di uso civico hanno non soltanto eseguiti lavori di miglioramento, ma altresì provveduto, con grave somma di sacrifici, alla riparazione dei danni di guerra.

La proposta di legge si prefigge altresì lo scopo di agevolare quelle legittimazioni di occupazioni di terre demaniali che sono ampiamente consigliate dall'opera che l'occupatore ha svolto sulle terre stesse.

In argomento la legge attuale stabilisce che le domande di legittimazione possono essere prese in considerazione unicamente quando il periodo di durata della occupazione sia di almeno dieci anni.

Tale termine apparisce eccessivo e si propone in sua sostituzione quello di sei anni, ridotto a tre, di fronte a quelli degli occupatori che abbiano titolo all'utenza di quella terra. In quest'ultimo caso infatti la occupazione perde quel carattere di arbitrarietà che può farla ritenere illegittima. Peraltro, pur tenendo ferma la direttiva di venire incontro alla richiesta degli occupatori meritevoli, è sembrato equo stabilire che le legittimazioni debbano riferirsi soltanto a modeste estensioni di territorio e ciò per non pregiudicare i diritti delle collettività ad una eventuale nuova distribuzione, fra i meno abbienti, delle terre di cui si tratta.

La stessa proposta prevede altresì la ipotesi, assai frequente, che la quotizzazione dei beni collettivi venga ad urtare contro gravi difficoltà e ciò perchè si debbono da una parte costituire unità poderali di congrua ampiezza e dall'altra assegnare una quota al maggior numero possibile di aventi diritto di una determinata collettività. Si stabilisce che in tali casi i beni di uso civico siano affidati ad una cooperativa che raccolga tutti gli utenti, spettando alla cooperativa stessa di decidere se convenga continuare in una gestione collettiva, oppure far luogo a concessioni in quote. Altra disposizione si riferisce alla materia degli usi civici su terre private in zona di montagna. La direttiva della legge di porre una fine all'esercizio da parte di talune popolazioni di questi usi su terre private corrisponde indubbiamente ai migliori criteri di economia agraria. Sta di fatto peraltro che nelle zone di montagna la liquidazione degli usi civici mette talune popolazioni in condizioni assai difficili, essendo stato accertato che la vita in taluni

centri alpini non è possibile se non continuando certi usi, specie quelli di pascolo e di legnatico. Sussistendo tali condizioni, la liquidazione degli usi civici, che la attuale legge dichiara sempre obbligatoria, dovrebbe essere sospesa.

Appare altresì necessario procedere a talune modificazioni nei riguardi dell'ordinamento degli enti agrari, che amministrano terre collettive. Tali enti, ancora numerosi ed aventi qualche importanza nell'Italia centrale e nella zona alpina, sono retti da statuti che non corrispondono più alle presenti esigenze e all'attuale ordinamento democratico dello Stato. La vigilanza che le Prefetture esercitano sugli enti stessi non rispondono alle necessità tecniche di questi, non conferisce al conseguimento delle presenti finalità in materia di economia agraria. È sembrato pertanto utile stabilire che la vigilanza sugli enti di cui sopra sia trasferita dal Ministero dell'interno a quello dell'agricoltura e delle foreste e ciò anche in considerazione della necessità che la loro azione risulti armonizzata con quella del Ministero dell'agricoltura in materia di riforma fondiaria. Tenuto poi conto che il buon governo delle terre collettive ha larghi riflessi sul benessere e sulla tranquillità della popolazione del luogo, si è stabilito che i rispettivi statuti debbano conformarsi alla norma che il diritto di voto per la nomina dei componenti gli organi direttivi sia esteso a tutti i cittadini in possesso dei diritti elettorali, attuandosi in tal modo un ordinamento che si ispira a criteri già stabiliti per la costituzione delle amministrazioni comunali.

Si ha fiducia che la presente proposta di legge, la quale deve considerarsi soltanto come un rimedio diretto a sanare le anomalie che presentemente si verificano nel campo del migliore utilizzo delle terre di uso civico, ottenga i vostri favorevoli suffragi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La vigilanza sulle università e sulle altre associazioni che amministrano terre di uso civico, sia per quanto concerne l'amministrazione, sia per quanto riguarda le funzioni economico-sociali di tali enti, è trasferita dal Ministero dell'interno a quello dell'agricoltura e delle foreste con facoltà di procedere, ove occorra, allo scioglimento di tali enti ed al trasferimento ai comuni od alle frazioni delle terre di uso civico che gli enti stessi amministrano.

ART. 2.

A partecipare alla votazione per la nomina dei componenti gli organi direttivi delle università e delle altre associazioni che amministrano terre di uso civico sono chiamati tutti i cittadini italiani residenti nel rispettivo comune, almeno da tre anni e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Per l'applicazione di quanto sopra è fatto obbligo alle università e alle associazioni agrarie di procedere alle occorrenti modificazioni dei loro statuti e di far luogo a nuove elezioni entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine, gli attuali organi direttivi degli enti di cui sopra, saranno sciolti e si provvederà, per mezzo di un commissario, alla applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 3.

Qualora sulle terre di uso civico siano avvenute occupazioni, queste, se non siano effetto di violenze o di dolo, possono, su domanda degli occupatori, essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- a) che l'occupatore vi abbia portato migliorie sostanziali e permanenti;
- b) che l'occupazione non riesca dannosa al piano generale di utilizzazione delle terre;
- c) che l'occupazione duri almeno da sei anni. Tale termine è ridotto ad anni tre per gli occupatori che abbiano titolo alla utenza di quelle terre.

La legittimazione può essere concessa soltanto a favore dei coltivatori diretti e per una estensione di terreno che non superi la misura

che presumibilmente spetterebbe a ciascuno degli aventi diritto in caso di quotizzazione.

I legittimati partecipano alle quotizzazioni delle terre collettive nel caso che la quota di cui sono divenuti proprietari sia inferiore a quella fissata in sede di quotizzazione.

ART. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare i commissari per la liquidazione degli usi civici a procedere alla omologazione di ripartizioni di terre di uso collettivo fatte dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1948 senza l'osservanza della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, e del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284. Col provvedimento di omologazione il commissario potrà procedere a modificazioni delle avvenute ripartizioni, ove vengano rilevati manifesti abusi.

Gli atti di omologazione sono sottoposti, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare i commissari per la liquidazione degli usi civici a procedere, dietro richiesta, alla legittimazione del possesso di quote di terra di uso civico a suo tempo ripartita e che sono state successivamente oggetto di cessione prima dell'affrancazione del canone enfiteutico, a condizione che a tali quote siano state apportate sostanziali e permanenti migliorie.

ART. 6.

Qualora la quotizzazione ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, delle terre di uso civico amministrare dai comuni, o da altri enti, presenti particolari difficoltà in relazione al numero degli aventi diritto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre che tali terre siano date in amministrazione ad una cooperativa nella quale siano riuniti i coltivatori diretti ed i braccianti agricoli che hanno diritto di partecipare alla ripartizione, restando in facoltà della cooperativa di continuare nella gestione collettiva, oppure provvedere alla ripartizione in quote a titolo enfiteutico delle terre di cui si tratta.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel caso di cui sopra, sarà fatto obbligo alla cooperativa di eseguire il piano delle volture e le opere di miglioramento stabilite dal Commissariato per gli usi civici.

ART. 7.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del commissario per gli usi civici può disporre, limitatamente alle zone di montagna, che sia sospesa la liquidazione di quegli usi civici, il cui esercizio deve ritenersi indispensabile alle esigenze di vita delle popolazioni interessate.

ART. 8.

Le università, i comuni e tutte le associazioni che amministrano terre di uso civico sono tenuti, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, ad effettuare la quotizzazione secondo le norme stabilite dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, fatta eccezione per i casi nei quali il commissario per la liquidazione degli usi civici, per giustificati motivi di interesse generale, ritenga opportuno sospendere l'applicazione della presente norma.

ART. 9.

È abrogato l'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.